



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2013/DD/02095
Del :	12/03/2013
Esecutivo da:	14/03/2013
Proponenti :	Direzione Avvocatura

### OGGETTO:

CAUSE DEXIA CREDIT SPA - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED - UBS LIMITED - Ricorsi nel merito avanti l'Alta Corte di Londra - Maggiore spesa per incarico allo Studio Gregory Rowcliffe Milners di Londra

### IL DIRETTORE

Visto che:

- in data 15/05/ 2012, con propria deliberazione n. 24/84, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del 2008, il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012-2014, la Relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati di legge;
- in data 11/08/2012, con propria deliberazione n. 285, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2012, con cui sono stati autorizzati i Dirigenti dei servizi ad assumere gli atti gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti;
- in data 31/12/2012, con propria deliberazione n. 514/741, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, con riduzione del 15%, ad esclusione delle spese obbligatorie per legge;

**Dato atto** che sono tuttora pendenti i ricorsi promossi da Merrill Lynch International Bank Limited, UBS Limited e Dexia Crediop spa dinanzi all'Alta Corte di Londra;

**Premesso altresì che**, come si evince dalle premesse delle determinazioni nn. 2011/DD/00676, 2011/DD/03264 e 2011/DD/05070 della Direzione Risorse Finanziarie :

- il Comune di Firenze ha in essere numerosi contratti in derivati e che la Direzione Risorse Finanziarie ha effettuato verifiche su alcuni di questi (quelli stipulati in data 26.06.2006, numeri 06BD395 con l'istituto Merrill Lynch, 11107 e 11109 con l'Istituto Dexia Crediop Spa, 41153573 e 41153577 con l'Istituto UBS Limited, e del contratto originario - novato dai predetti - numero 02BD747 stipulato in data 30.05.2002 con l'istituto Merrill Lynch e rimodulato con lo stesso Istituto, a fronte di una riduzione del nozionale sottostante, in data 27.12.2002, 25.06.2003, 10.02.2004, 20.09.2004, 09.03.2005) dalle quali sono emersi profili di criticità ed in particolare sarebbero stati addebitati all'Ente costi impliciti non dichiarati in alcun documento, né dagli istituti di credito né dagli advisor delle cui consulenze il Comune si era avvalso;
- in considerazione delle predette risultanze si rendeva problematico il pagamento delle rate in scadenza (...) e che, ove fossero confermate tali risultanze e, a maggior ragione, ove fossero

accertati ulteriori elementi di criticità e/o invalidità dei contratti suddetti, si sarebbero corrisposte agli istituti di credito somme non dovute, con ciò determinandosi in tutta evidenza un danno erariale;

- con determinazione n. 11305 /2010 la Direzione Risorse Finanziarie aveva conferito incarico per l'assistenza e consulenza tecnico-giuridica sui predetti contratti, a seguito del quale veniva prodotta apposita relazione (09/12/2010) che individuava le criticità di detti contratti e le azioni da intraprendere;
- in data 09/12/2010 l'Assessore all'Innovazione, Bilancio, Patrimonio, Partecipate ed Organizzazione del Comune di Firenze, Angelo Falchetti, con proprio atto di indirizzo n. 105, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto, ha stabilito di *“esprimere quale indirizzo alla Direzione Risorse Finanziarie di avviare ogni atto e/o procedimento utile a tutelare l'Amministrazione, ponendo in essere tutte le cautele, nessuna esclusa, necessarie e/o opportune per evitare ulteriori aggravii per le finanze dell'Amministrazione, se del caso disponendo la sospensione dei pagamenti in favore delle banche”*, con riguardo ai contratti in derivati di cui sopra;
- in data 09/12/2010, con protocolli nn. 36870, 36871 e 36872, la Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, dava comunicazione, rispettivamente, a Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Dexia - Crediop Spa e UBS Limited spa dell' avvio del procedimento in autotutela avente ad oggetto l'annullamento e/o la revoca e/o l'abrogazione, ai sensi della normativa vigente, di tutti i provvedimenti, nessuno escluso od eccettuato, relativi e/o connessi alla conclusione dei contratti in derivati più precisamente sopra richiamati, sia della sospensione inerente i pagamenti delle rate di dicembre 2010 degli stessi contratti, a favore delle banche, fino a conclusione del procedimento (stabilito inizialmente in trenta giorni e prorogato di ulteriori trenta su richiesta dei predetti istituti);
- con Delibera n. 454/675 del 15/12/2010, esecutiva, la Giunta Municipale faceva proprio sia l'atto di indirizzo dell'Assessore sopra menzionato sia, per quanto di propria competenza, quanto disposto con le comunicazioni di avvio del procedimento di cui al punto che precede;

**Premesso, altresì che**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 100/51 del 28/03/2011, immediatamente esecutiva, e con le determinazioni dirigenziali nn. 2723/11 , 2726/11 e 2727/11 del 30/03/2011, esecutive, relative alla conclusione dei procedimenti in autotutela inerenti i contratti in derivati del 26 giugno 2006 stipulati con Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Dexia - Crediop Spa e UBS Limited, si è provveduto ad annullare, ciascuno secondo le proprie competenze, tutti i provvedimenti che avevano portato alla firma dei contratti precedentemente citati;

- a seguito di tale annullamento in autotutela, i predetti istituti di credito notificavano separati ricorsi avanti il Foro di Londra e che si rendeva pertanto necessaria la costituzione dell'Amministrazione Comunale dinanzi alla giurisdizione inglese;

- i contenziosi come sopra attivati da Dexia Crediop spa, Merrill Lynch e UBS Limited avverso i provvedimenti avviati dall'Amministrazione avevano ad oggetto i contratti sottoscritti con detti istituti di credito, con espressa previsione del foro di Londra quale foro competente a decidere delle eventuali controversie inerenti i contratti stessi;

- il contenzioso così come attivato, implicava l'esame e la risoluzione di problematiche assai complesse per le quali si rendevano necessarie competenze specifiche in materia di intermediazione finanziaria, nonché un'alta specializzazione in materia di analisi tecnico-giuridica dei contratti cosiddetti *“derivati”*;

- tali professionalità non erano rinvenibili nelle competenze ed esperienze proprie della Direzione Avvocatura e che si rendeva perciò necessario conferire incarico ad uno studio ove fossero rinvenibili le predette professionalità;

- con le determinazioni nn. 2011/DD/00920, 2011/DD/3341 e 2011/DD/05097, veniva conferito di incarico professionale allo studio Gregory Rowcliffe Milners per la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione Comunale nei suddetti ricorsi avanti l'Alta Corte di Londra per la fase relativa alla giurisdizione;

- che l'Amministrazione Comunale, sulla base delle indicazioni dello studio inglese Gregory Rowcliffe Milners e dell'analisi degli orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti (sentenze Corte di Giustizia Europea

del 12/05/2011 e Corte di Giustizia di Londra del 25/05/2011) decideva di abbandonare l'eccezione sulla giurisdizione al fine di evitare ulteriori costi aggiuntivi non necessari;

- con determinazioni n. 2011/DD/09142 e n. 2012/DD/01007, si conferiva incarico allo Studio Gregory Rowcliffe Milners per una prima fase della controversia di merito per tutte e tre le vertenze valutando di volta in volta il proprio interesse ad un eventuale conferimento e/o prosecuzione dell'incarico anche per dette ulteriori fasi, finanziando di volta in volta i relativi preventivi di spesa, e riservandosi pertanto di integrare la previsione di spesa sostenuta per questa prima fase del giudizio di merito dallo Studio Gregory Rowcliffe Milners;

- in data 04/04/2012 si è tenuto un incontro in Firenze, tra i vari organi dell'Amministrazione Comunale ed Barrister ed il Solicitor nel corso del quale l'Amministrazione è stata informata dell'entità delle maggiori spese relative a questa prima fase di merito dinanzi all'Alta Corte di Londra ed esplicitati a tutti gli interlocutori presenti per l'Amministrazione Comunale i rischi, sotto il profilo della condanna alle spese, in caso di mancata costituzione e/o difesa dell'Amministrazione;

- con valutazione del Consulente legale Prof. Chiti, rimessa tramite e-mail del 20/04/2012, conservata in atti, si confermava la necessità di proseguire nella difesa, onde evitare una condanna da parte del Giudice inglese;

- occorre garantire continuità nella difesa per tutti gli adempimenti afferenti la costituzione in giudizio del Comune nella fase di merito dei procedimenti giudiziari attivati dinanzi alla Alta Corte di Londra ed assicurare gli adempimenti ordinati dal Giudice Londinese a seguito dell'Udienza del Case Management Conference del 09/5/2012;

**Ravvisata** la necessità di garantire continuità nella difesa e mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da eventuali ulteriori spese derivanti da una mancata difesa in questa fase di merito del processo dinanzi all'Alta Corte di Londra, con possibile condanna da parte del Giudice Londinese;

**Vista** la determinazione n. 15629/2012 con la quale si provvedeva ad impegnare - oltre alla somma necessaria per le spese legali della fase procedimentale per l'ultimo periodo dell'anno 2012 - anche la somma di € 84.700,00 a valere sul bilancio 2013, al fine di assicurare la continuità della difesa stessa, ferma la verifica - fase per fase - delle attività da svolgere.

**Visto** il successivo preventivo di spesa recepito al n° di protocollo 38367/2013 - e relativo all'attività professionale nei giudizi come sopra descritti, per la fase procedimentale successiva al 1° Gennaio 2013 e fino al 31/3/2013 per complessive Sterline 115.413,00, corretto in sterline 113.413,00 per mero errore di calcolo del compenso del Counsel James Duffy, che corrispondono ad euro 131.204,30, così come desumibile dal cambio del sito della Banca d'Italia.

**Ritenuto** pertanto necessario garantire la prosecuzione della difesa dell'Ente nelle suddette vertenze avanti il Foro di Londra e, quindi, accogliere la suddetta proposta dello Studio Gregory Rowcliffe Milners, fermo restando che detto Studio dovrà trasmettere le notule relative all'attività effettivamente espletata per tutte e tre le vertenze, entro e non oltre il suddetto limite di importo complessivo;

**Ritenuto** di dover impegnare per il primo periodo dell'anno 2013 l'ulteriore somma di € 81.070,00 così determinata:

€ 137.000,00 di cui al suddetto preventivo, aumentato al fine di contenere eventuali fluttuazioni derivanti dal cambio euro/sterline al momento dell'effettivo pagamento

detratti € 70.000,00 già finanziati per lo stesso periodo con la suddetta determinazione 15629/12

€ 28.770,00 per iva 21% sul preventivo

detratti € 14.700,00 per importo iva già come sopra finanziato

**Ritenuto** inoltre, al fine di assicurare la continuità della difesa stessa, ferma la verifica - fase per fase - delle attività da svolgere, di dover impegnare una ulteriore somma pari ad € 70.000,00 per il pagamento delle spese legali a valere sul secondo periodo dell'anno 2013.

**Considerato** che tale spesa per sua natura non è soggetta alle limitazioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 che dispone la frazionabilità della spesa in dodicesimi

**Ritenuto** altresì che l'Amministrazione si riserva fin da ora di riesaminare integralmente le decisioni assunte in ordine all'incarico conferito - fase per fase - allo Studio Gregory Rowcliffe Milners, anche alla luce degli

sviluppi giudiziari e stragiudiziali della vicenda e dell'auspicabile chiusura in via transattiva dei contenziosi in essere;

**Visti** gli artt. 107, 151, 163 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

**Visto** l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera 2011/G/423 del 24/10/2011;

**Dato atto che** la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale allegato generico, è conforme al cartaceo conservato presso questo ufficio;

#### **DETERMINA**

1) di impegnare, quale maggiore spesa per l'attuale fase procedimentale relativamente alle vertenze di merito come in atti con le banche Dexia Crediop spa, Merrill Lynch e UBS Limited, la somma complessiva di **€ 165.770,00** a carico del capitolo 23310 del bilancio del corrente esercizio, da corrispondere come segue:

**€ 137.000,00 per spese legali in favore dello Studio Gregory Rowcliffe Milners (cod. ben. 42094) così suddivise:**

€ 67.000,00 a valere per il 1° periodo dell'anno 2013 come da preventivo prot. 38367/2013  
€ 70.000,00 a valere per il secondo periodo dell'anno 2013

**€ 28.770,00 per iva in favore dell'Erario dello Stato (cod. ben 351), così suddivisa:**

€ 14.070,00 a valere per il 1° periodo dell'anno 2013 come da preventivo prot. 38367/2013  
€ 14.700,00 a valere per il secondo periodo dell'anno 2013

2) di riservarsi in ogni caso, fin da ora di valutare di volta in volta l'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione dell'incarico con lo Studio Gregory Rowcliffe Milners anche per le eventuali ulteriori fasi del procedimento dinanzi l'Alta Corte di Londra, previa valutazione delle risultanze giudiziali e stragiudiziali;

3) di trasmettere la presente Determinazione alla Direzione Risorse Finanziarie, al Sig. Segretario Generale ed allo studio Gregory Rowcliffe Milners per il tramite dell'Avv. Iodice.

Firenze, li 12/03/2013

Firmato digitalmente da  
Il Responsabile Proponente  
Antonella Pisapia

Firmato digitalmente da

Firenze, li 14/03/2013

Il Responsabile della Ragioneria  
Francesca Cassandrini

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

